

**Penale Sent. Sez. 5 Num. 15775 Anno 2019**

**Presidente: PALLA STEFANO**

**Relatore: CAPUTO ANGELO**

**Data Udiienza: 19/03/2019**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

ARIU UGO nato a CAGLIARI il 18/01/1970

avverso la sentenza del 13/02/2017 della CORTE APPELLO di CAGLIARI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO

Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Olga Mignolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e, per il ricorrente, l'avv. Stefano Gabbrielli, in sostituzione dell'avv. Marzo Martinez, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

### **RITENUTO IN FATTO**

Con sentenza del 28/04/2015, il Tribunale di Oristano dichiarava Ugo Ariu responsabile dei reati di lesioni personali aggravate dall'uso di una spranga di ferro e di ingiuria in danno di Giorgio Cuccu e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e alla recidiva, lo condannava alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

Investita dei gravami del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Cagliari e dell'imputato, la Corte di appello di Cagliari, con sentenza deliberata in data 13/02/2017, ha assolto l'imputato dal reato di ingiuria, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ha escluso le circostanze attenuanti generiche, rideterminando *in peius* la pena irrogata e confermando nel resto la sentenza di primo grado.

Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione Ugo Ariu, attraverso il difensore avv. Marco Martinez, denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62, primo comma, n. 2, cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante della provocazione. La Corte di appello non ha adeguatamente apprezzato la testimonianza del carabiniere Raccis, dalla quale si evince che l'imputato fu costretto a sollecitare l'intervento dei carabinieri per poter rimuovere l'autovettura che ingombra l'ingresso del suo *garage*, che gli stessi carabinieri verificarono che l'auto di Cuccu sostava davanti a detto *garage* e che lungo tutta la strada vigeva il divieto di sosta, sicché la persona offesa non avrebbe comunque potuto parcheggiare lì la propria auto. Erroneamente la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza di un fatto ingiusto altrui, tale essendo quello che contrasta con rigole giuridiche, sicché è decisivo che l'auto della persona offesa stazionava in divieto di sosta.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso non merita accoglimento, ma, non essendo inammissibile, deve essere rilevato il perfezionamento della fattispecie estintiva del reato per prescrizione.

La sentenza impugnata ha dato atto che dalla testimonianza del carabiniere Raccis è emerso che lungo la strada sulla quale era stata parcheggiata l'auto della persona offesa vi erano dei cartelli di divieto di sosta: la Corte di appello, tuttavia, ha escluso che la presenza di siffatto divieto fosse idonea a qualificare come ingiusto il fatto della vittima ai sensi dell'art. 62, primo comma, n. 2, cod. pen., posto che il *garage* dell'imputato non era munito di un cartello di passo carraio. Nei termini in sintesi indicati, l'argomentare del giudice di appello presenta l'*error iuris* denunciato dal ricorso, posto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione, il "fatto ingiusto altrui" deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni

dell'imputato e alla sua sensibilità personale (*ex plurimis*, Sez. 1, n. 47840 del 14/11/2013, Saieva, Rv. 258454): ingiustizia obiettiva riscontrabile nella trasgressione al divieto di sosta.

D'altra parte, però, la Corte di appello ha rilevato che l'aggressione con la spranga era stata preceduta da fatti provocatori dello stesso imputato, che aveva inveito con insulti e parolacce nei confronti di Cuccu, il quale era entrato nella propria auto per spostarla: il successivo sviluppo della vicenda, aveva visto Ariu colpire l'auto, Cuccu scendere dalla stessa e l'imputato entrare nel *garage*, dal quale poi uscì con la spranga con la quale colpì la vittima. La complessiva dinamica della vicenda rende dunque ragione di un'azione lesiva del tutto sproporzionata al fatto della vittima, che dopo gli insulti dell'imputato, si era risolto a spostare l'auto: ora, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, al fine della sussistenza dell'attenuante della provocazione, sebbene non occorra una vera e propria proporzione tra offesa e reazione, è comunque necessario che la risposta sia adeguata alla gravità del fatto ingiusto, in quanto avvinta allo stesso da un nesso causale, che deve escludersi in presenza di un'evidente sproporzione (Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, Rv. 271799). Nesso causale e adeguatezza alla gravità del fatto ingiusto che la complessiva vicenda, in uno con le modalità della condotta lesiva posta in essere dall'imputato, conduce ad escludere.

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione (perfezionatasi, con le sospensioni intervenute nel corso del giudizio, il 20/11/2017), mentre, agli effetti civili, il ricorso deve essere rigettato.

#### **P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili.

Così deciso il 19/03/2019.